



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Procedure Concorsuali
DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA
EX ART. 78 CCII

Il Giudice, dott.ssa Claudia Carissimi,

letta la proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, presentata nell'interesse di Antonio Palazzo (C.F. PLZNTN61H13B519Y), nato a Campobasso il 13.6.1961 e Mariantonietta De Socio (C.F. DSCMNT57D48B519L), nata a Campobasso l'8.4.1957, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mauro Luciani e Paolo Balsamo; esaminata la documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata del professionista che svolge le funzioni di OCC; considerato che il giudice è tenuto a verificare - preliminarmente - ai sensi degli artt. 75 e 76 CCII, che la proposta risulti ammissibile, e dunque che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura prescelta; rilevato che:

- sussistono le condizioni previste dagli artt. 74 e ss. CCII;
 - la documentazione a corredo della proposta risulta completa;
 - non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII;
- ritenuta dunque l'ammissibilità della proposta;

considerato che i proponenti hanno chiesto disporsi l'apertura della procedura, evidenziando che la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 50/2015, pendente dinanzi all'intestato Tribunale, risulta allo stato sospesa; letto l'art. 78 CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale di Campobasso, a cura della cancelleria, e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

ORDINA



ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai creditori termine di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVERTE

che in mancanza di comunicazione al professionista che svolge le funzioni di OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

AVVERTE

i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

DISPONE

che il professionista che svolge le funzioni di OCC fornisca ai creditori, che abbiano avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

DISPONE

vista l'istanza del debitore, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

NOMINA

commissario giudiziale, perché svolga le funzioni dell'OCC, il Dott. Carlo De Socio

AVVERTE



il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

RISERVA

di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa dell'accordo proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive e l'OCC dovrà prendere posizione sulle contestazioni dei creditori;

DISPONE

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e al professionista incaricato delle funzioni di OCC.

Campobasso, 27 novembre 2023

Il Giudice
dott.ssa Claudia Carissimi

